

LEGGE DI BILANCIO 2023

Legge n. 197 del 29.12.2022

Di seguito si illustrano le principali novità per imprese e professionisti.

MISURE FISCALI E AGEVOLATIVE

Estensione del credito d'imposta energia elettrica e gas (art. 1 co. 2-4)

Sono stati prorogati i crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas al primo trimestre 2023, elevandone le percentuali. Le misure previste per il primo trimestre 2023 sono le seguenti:

- 45% per le imprese energivore, gasivore o non gasivore;
- 35% per le imprese non energivore dotate di contatori di energia elettrica di specifica potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW.

I crediti relativi al primo trimestre 2023 potranno essere utilizzati in compensazione o ceduti entro il 31 dicembre 2023.

Inoltre, la conversione in legge del decreto "Aiuti-quater" ha confermato la proroga del termine per l'utilizzo dei crediti d'imposta energia elettrica e gas del terzo e del quarto trimestre 2022. Di seguito viene riportata la tabella riassuntiva delle agevolazioni relative al consumo di energia elettrica e gas.

| Soggetti beneficiari | III trimestre 2022 | IV trimestre 2022 | I trimestre 2023 |
|------------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| Imprese energivore | 25% | 40% | 45% |
| Imprese non energivore | 15% | 30% | 35% |
| Imprese gasivore | 25% | 40% | 45% |
| Imprese non gasivore | 25% | 40% | 45% |
| Scadenza utilizzo | 30.09.2023 | 30.09.2023 | 31.12.2023 |

Bonus bollette (art. 1 co. 17)

Sono stati rivisti i requisiti di accesso in quanto aumenta a 15 mila euro il valore soglia dell'Isee per poter rientrare nelle agevolazioni previste per l'anno 2023, con riferimento ai clienti domestici economicamente svantaggiati.

Modifiche al regime forfettario (art. 1 co. 54)

Viene innalzata a 85.000 euro la soglia di ricavi e compensi che consente di beneficiare del regime forfettario. Le nuove norme prevedono l'immediata cessazione (senza aspettare l'anno successivo) degli effetti dell'agevolazione in caso di superamento del limite di 100.000 euro di compensi o ricavi.

A titolo esemplificativo il professionista che ha percepito entro il 31.12.2022 compensi per un ammontare complessivo di 75.000 euro può applicare il regime forfetario nel 2023 poiché i compensi, anche se superiori al limite di 65.000 euro, sono inferiori alla nuova soglia in vigore dal 2023.

Introduzione della "flat tax" incrementale (art. 1 co. 55)

I contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, che non applicano il regime forfetario, per l'anno 2023 possono applicare un'imposta sostitutiva del 15% su una base imponibile, comunque non superiore a 40.000 euro, pari alla differenza tra il reddito d'impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il maggiore dichiarato nei tre anni precedenti, ridotta di un importo pari al 5% di quest'ultimo ammontare.

Detassazione delle mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di pasti e bevande (art. 1 co. 58-62)

Le mance destinate dai clienti ai lavoratori delle strutture ricettive e delle imprese di somministrazione di cibi e bevande, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, costituiscono reddito da lavoro dipendente. In questi casi trova applicazione (salvo espressa rinuncia del lavoratore) l'imposta sostitutiva del 5%:

- entro il limite del 25% del reddito percepito nell'anno precedente, per le relative prestazioni di lavoro;
- ai lavoratori con redditi da lavoro dipendente non superiore, nell'anno precedente, a 50.000 euro.

Riduzione dell'imposta sostitutiva sui premi di risultato (art. 1 co. 63)

L'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle somme erogate nel 2023 sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d'impresa ai lavoratori dipendenti del settore privato è ridotta dal 10% al 5%.

Aliquote di ammortamento degli immobili delle attività di commercio al dettaglio (art. 1 co. 65)

Per le imprese che esercitano specifiche attività del commercio al dettaglio (ad esempio ipermercati, commercio di prodotti alimentari, eccetera, di cui al codice Ateco che inizia con 47), le quote di ammortamento dei fabbricati strumentali per l'esercizio dell'impresa sono deducibili in misura non superiore al 6% (in luogo del 3%).

Riduzioni delle aliquote IVA (art. 1 co. 72 e 73)

Vengono assoggettati all'aliquota Iva del 5% i prodotti per la protezione dell'igiene intima femminile, i tamponi e gli assorbenti, nonché alcuni prodotti per l'infanzia. L'aliquota Iva per la cessione dei pellet passa al 10%.

Viene prorogata la riduzione dell'aliquota Iva al 5% alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023; la riduzione al 5% è estesa anche alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia.

Misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione per gli under 36 (art. 1 co. 74)

L'agevolazione è estesa agli atti stipulati fino al 31.12.2023 e opera per l'acquisto della "prima casa" di abitazione da parte di soggetti con meno di 36 anni, con ISEE non superiore a 40.000 euro, e consiste:

- nell'esenzione dalle imposte d'atto e, per gli atti imponibili ad IVA, in un credito d'imposta pari all'IVA corrisposta in relazione all'acquisto medesimo;
- nell'esenzione dall'imposta sostitutiva sui mutui erogati per l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione degli immobili agevolati.

Detrazione Irpef per Iva versata per l'acquisto di immobili ceduti da imprese costruttrici (art. 1 co. 76)

Viene reintrodotta la detrazione Irpef pari al 50% dell'Iva versata per l'acquisto (entro il 31 dicembre 2023) di immobili residenziali di classe energetica A o B ceduti dalle imprese costruttrici. La detrazione è ripartita in dieci quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi.

Terreni dei coltivatori diretti e IAP (art. 1 co. 80)

Viene estesa all'anno 2023 l'esenzione IRPEF dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

Esenzione Imu su immobili occupati (art. 1 co. 81)

Viene introdotta l'esenzione dal pagamento dell'Imu per gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di violazione di domicilio e invasione di terreni o edifici o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.

Regime di deducibilità dei costi *black list* (art. 1 co. 84)

Vengono reintrodotti i limiti di deducibilità alle spese derivanti da operazioni intercorse con imprese o professionisti residenti o localizzati in Stati o territori considerati "non cooperativi" ai fini fiscali. Per effetto delle modifiche, i costi che non eccedono il valore normale sono deducibili *tout court* mentre i costi che eccedono il valore normale sono deducibili, per l'eccedenza, a fronte della dimostrazione dell'effettivo interesse economico dell'operazione.

Imposta sostitutiva sulle riserve di utili esteri (art. 1 co. 87 e 88)

I contribuenti che, nell'ambito di attività di impresa, detengono partecipazioni in società ed enti esteri possono affrancare o rimpatriare, attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva (al 9% per i soggetti Ires o al 30% per i soggetti Irpef), gli utili e le riserve di utili non distribuiti, come risultanti dal bilancio chiuso nell'esercizio 2021 (antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022). A seguito dell'opzione, gli utili sono integralmente esclusi dalla formazione del reddito del soggetto partecipante residente o localizzato nel territorio dello Stato.

Tassazione delle plusvalenze su società immobiliari (art. 1 co. 96 e 97)

È stato modificato il regime fiscale delle plusvalenze realizzate dai soggetti non residenti (persone fisiche e società) a seguito della cessione di partecipazioni in società immobiliari.

È prevista la tassazione in Italia delle plusvalenze su partecipazioni in società anch'esse non residenti, se il loro valore deriva in parte preponderante da immobili situati in Italia e divengono assoggettate a tassazione in Italia anche le plusvalenze su

partecipazioni non qualificate (non quotate) in società italiane, se il loro valore deriva in parte preponderante da immobili situati in Italia.

Assegnazione agevolata di beni ai soci e trasformazione in società semplice (art. 1 co. 100-105)

Vengono riaperti i termini per l'assegnazione e la cessione agevolata ai soci di beni immobili, con l'eccezione di quelli strumentali per destinazione, e di beni mobili registrati non strumentali oltre che per la trasformazione in società semplice di società di persone o di capitali, che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni.

Tali benefici fiscali competono per le operazioni attuate entro il 30 settembre 2023. Può essere applicata l'imposta sostitutiva dell'8% (10,5% per le società che risultano di comodo per almeno due anni nel triennio 2020-2022) sulle plusvalenze realizzate sui beni assegnati ai soci, o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa a seguito della trasformazione, e l'imposta sostitutiva del 13% sulle riserve in sospensione d'imposta annullate a seguito delle operazioni agevolate.

Per la determinazione della base imponibile dell'imposta sostitutiva dell'8% è possibile assumere il valore catastale.

Le società interessate devono versare le imposte sostitutive dovute per il 60% entro il 30.09.2023 e per il restante 40% entro il 30.11.2023.

Viene prevista inoltre la riduzione del 50% delle aliquote dell'imposta di registro proporzionale e le imposte ipotecaria e catastale fisse.

Estromissione agevolata dei beni dalle imprese individuali (art. 1 co. 106)

Vengono riproposte le norme in materia di estromissione dei beni di imprese individuali, le quali consentono di escludere beni immobili strumentali dal patrimonio dell'impresa, assegnandoli all'imprenditore dietro pagamento di un'imposta sostitutiva. L'agevolazione si applica ai beni posseduti alla data del 31 ottobre 2022, ed estromessi nel periodo tra il 1° gennaio 2023 al 31 maggio 2023. Il regime agevolativo in commento prevede l'assoggettamento della plusvalenza derivante dall'estromissione ad un'imposta sostitutiva pari all'8% e la possibilità di determinare la plusvalenza assumendo, in luogo del valore normale dell'immobile, il suo valore catastale.

Rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni (art. 1 co. 107-109)

Viene prevista la proroga per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate, estendendo il suo ambito di applicazione anche alle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione. Inoltre, è stata prorogata anche la rivalutazione dei terreni (agricoli e edificabili).

Per il 2023 sarà consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data del 01.01.2023, al di fuori del regime d'impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.

La rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni e dei terreni prevede l'applicazione dell'imposta sostitutiva con aliquota unica del 16%.

Contributo straordinario contro il caro bollette (art. 1 co. 115)

Viene introdotto un contributo di solidarietà straordinario contro il caro bollette per il 2023 e modificato l'ambito soggettivo

di applicazione del contributo straordinario relativo al 2022.

Il contributo straordinario per il 2023 è dovuto dai soggetti i cui ricavi del periodo d'imposta antecedente al 01.01.2023 derivino per almeno il 75% da attività di produzione, rivendita o importazione di energia elettrica, gas metano, gas naturale e prodotti petroliferi.

Il contributo è calcolato applicando un'aliquota pari al 50% sull'ammontare della quota di reddito IRES complessivo relativo al periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 01.01.2023, che eccede per almeno il 10% la media dei redditi complessivi conseguiti nei quattro periodi d'imposta antecedenti a quello in corso al 01.01.2022 e versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 01.01.2023.

Viene modificata la disciplina relativa al 2022, stabilendo che il contributo è dovuto a condizione che almeno il 75% del volume d'affari del 2021 derivi dalle attività di produzione, importazione, estrazione e vendita di energia elettrica, gas e prodotti petroliferi.

Con riferimento alla base imponibile, è disposto che non concorrono alla determinazione della stessa le cessioni e gli acquisti di azioni, di obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e quote sociali che intercorrono tra i soggetti le operazioni attive non soggette a IVA per carenza del presupposto territoriale.

Qualora, per effetto delle modifiche apportate, l'importo versato non sia corretto, è possibile versarlo entro il 31.03.2023 o recuperarlo in compensazione da tale data.

Contrasto all'apertura di partite IVA fittizie (art. 1 co. 148 e 149)

Sono rafforzati i controlli conseguenti all'attribuzione del numero di partita IVA, a esito delle quali l'Agenzia delle Entrate può invitare il contribuente a comparire di persona, al fine di dimostrare l'effettivo esercizio dell'attività d'impresa, arte o professione e l'assenza dei profili di rischio individuati dall'Agenzia delle Entrate.

Nel caso di mancata comparizione di persona del contribuente ovvero di esito negativo dei riscontri operati sui documenti esibiti, l'Ufficio emana un provvedimento di cessazione della partita IVA e irroga una sanzione pari a 3.000 euro.

Per la riapertura della partita IVA è necessario il previo rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria che abbia la durata di tre anni dalla data del rilascio e sia di importo non inferiore a 50.000 euro (salvo siano state commesse violazioni fiscali di ammontare più elevato).

Crediti d'imposta per il Mezzogiorno (art. 1 co. 265 e 266)

Vengono prorogati al 2023 il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nel Mezzogiorno, per investimenti nelle ZES, per investimenti in attività di ricerca e sviluppo "maggiorato" per il Mezzogiorno e il credito d'imposta per installare impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari nelle regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

Rinvio del termine per la domanda di riversamento del credito R&S (art. 1 co. 271)

Viene ulteriormente prorogato al 30.11.2023 il termine per la presentazione della domanda di riversamento del credito d'imposta per ricerca e sviluppo indebitamente compensato.

Contabilità semplificata (art. 1 co. 276)

Le soglie di ricavi da non superare nell'anno per usufruire della contabilità semplificata sono elevate da 400.000 a 500.000 euro per le imprese che esercitano la prestazione di servizi e da 700.000 a 800.000 euro per le imprese aventi a oggetto altre attività.

Bonus mobili (art. 1 co. 277)

La detrazione Irpef del 50% per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici ancorata a lavori di ristrutturazione, che danno diritto ai bonus edilizi, sarà calcolata su un massimo di spesa di 8 mila euro per il 2023. La detrazione massima sarà quindi di 4 mila euro. In assenza di altre future correzioni, il tetto scenderà a 5 mila euro nel 2024.

Rinegoziazione dei contratti di mutuo ipotecario (art. 1 co. 322)

Fino al 31.12.2023 è possibile rinegoziare i mutui ipotecari a tasso variabile al fine di ottenere l'applicazione di un tasso fisso, per i mutuatari che presentino un ISEE non superiore a 35.000 euro e che non abbiano avuto ritardi nel pagamento delle rate del mutuo, salvo diverso accordo tra le parti.

La misura si applica ai contratti di mutuo:

- di tipo ipotecario;
- aventi tasso e rata variabile per tutta la durata del contratto;
- stipulati prima del 01.01.2023;
- di importo originario non superiore a 200.000 euro;
- finalizzati all'acquisto o alla ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione.

Bonus barriere architettoniche (art. 1 co. 365)

Viene prorogata al 31 dicembre 2025 la detrazione Irpef del 75% prevista per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche.

Legge Sabatini (art. 1 co. 414 e 415)

Viene rifinanziata l'agevolazione e viene prevista l'estensione di 6 mesi del termine per l'ultimazione degli investimenti relativi a contratti stipulati dal 01.01.2022 al 30.06.2023.

Credito d'imposta beni strumentali 4.0 (art. 1 co. 423)

Le imprese potranno effettuare investimenti in beni strumentali nuovi 4.0 "prenotati" entro il 31 dicembre 2022, entro il 30 settembre 2023.

Riassumendo, per il 2023 non è prevista la proroga del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, mentre si riduce la misura del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 dal 40% al 20% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro.

Bonus psicologo (art. 1 co. 538)

Il contributo è stabilito nell'importo massimo di 1.500 euro. Per il 2023 la manovra destina alla misura 5 milioni, che crescono a 8 milioni dal 2024. Resta ferma la condizione che il contributo non spetta alle persone con Isee superiore a 50 mila euro.

Introduzione nuove carte per maggiorenni (art. 1 co. 630)

Viene introdotta una "Carta della cultura Giovani" utilizzabile nell'anno successivo a quello del compimento del diciottesimo anno di età, rivolta a tutti i residenti nel territorio nazionale appartenenti a nuclei familiari con Isee non superiore a 35 mila euro.

Viene istituita anche una "Carta del merito" per i soggetti che hanno conseguito, non oltre l'anno di compimento del diciannovesimo anno di età, il diploma finale presso istituti di istruzione secondaria superiore o equiparati con una votazione di almeno 100 centesimi.

Credito d'imposta per l'acquisto di materiali riciclati (art. 1 co. 686)

Viene previsto anche per il 2023 e 2024 il riconoscimento alle imprese di un credito d'imposta del 36% per l'acquisto di materiali riciclati, nel limite massimo annuale di 20.000 euro.

Novità in materia di superbonus (art. 1 co. 894)

Viene stabilito che per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche su parti comuni di edifici interamente posseduti fino a 4 unità, ma anche dalle persone fisiche per gli interventi sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio e per gli interventi effettuati da ONLUS, ODV e APS iscritte negli appositi registri, il superbonus spetta anche per le spese sostenute entro il 31.12.2025, nella misura del:

- 110% per le spese sostenute entro il 31.12.2022;
- 90% per le spese sostenute nell'anno 2023;
- 70% per quelle sostenute nell'anno 2024;
- 65% per quelle sostenute nell'anno 2025.

I condomini che hanno approvato la delibera sui lavori entro il 18 novembre 2022 e hanno depositato la comunicazione di inizio lavori asseverata (Cilas) in comune entro il 31 dicembre 2022 possono ottenere il superbonus al 110% anche nel 2023.

Parimenti le persone fisiche che hanno presentato la Cilas in comune entro il 25 novembre 2022 possono continuare a usufruire del superbonus al 110% anche nel 2023.

MISURE IN MATERIA DI DEFINIZIONI FISCALI

Definizione agevolata degli avvisi bonari e delle rateazioni in corso e proroga dei termini di notifica (art. 1 co. 153-159)

È riconosciuta la possibilità di definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato (i cosiddetti avvisi bonari), relative ai periodi d'imposta 2019, 2020 e 2021, per le quali il termine di pagamento non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore della Legge di bilancio, ovvero i cui avvisi siano stati recapitati successivamente a tale data.

Tali importi possono essere definiti con il pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali, degli interessi e delle somme aggiuntive e delle sanzioni nella misura ridotta del 3%, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avviso stesso.

Il pagamento delle somme da versare potrà sempre essere rateizzato in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo, anche se l'importo dell'avviso bonario risulta essere inferiore a 5.000 euro.

È prevista poi la definizione agevolata delle somme derivanti da controlli automatizzati le cui rateazioni sono in corso all'entrata in vigore della Legge di bilancio, che possono essere appunto definite col pagamento del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive. Anche in tal caso le sanzioni sono dovute nella misura del 3%.

In caso di liquidazione automatica della dichiarazione, viene disposto lo slittamento di un anno dei termini di notifica relativi alla cartella di pagamento.

Regolarizzazione irregolarità formali e proroga dei termini di notifica (art. 1 co. 166-173)

Viene riconosciuta la possibilità di sanare le irregolarità formali, che non rilevano sulla determinazione delle imposte sui redditi, Iva e Irap, se commesse fino al 31 ottobre 2022, mediante la loro rimozione e il versamento di una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d'imposta cui si riferivano le violazioni, eseguito in due rate di pari importo, la prima entro il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024.

L'atto di contestazione della sanzione va notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di commissione della violazione. In caso di mancata regolarizzazione delle irregolarità formali come sopra descritto, in merito alle violazioni commesse sino al 31 ottobre 2022, oggetto di un PVC, i termini dell'art. 20 del D. Lgs. 472/97 sono prorogati di 2 anni.

Le modalità di attuazione della norma saranno adottate da un provvedimento di prossima emanazione da parte dell'Agazia delle Entrate.

Ravvedimento operoso speciale (art. 1 co. 174-178)

Il ravvedimento speciale consente al contribuente di rimuovere alcune violazioni commesse nell'applicazione della legge fiscale. Si differenzia dall'ordinario ravvedimento operoso per la circostanza che le sanzioni sono ridotte a 1/18 del minimo e per la possibilità di versamento in 8 rate. Sia il pagamento delle somme (o della prima rata) sia la rimozione della violazione devono avvenire entro il termine perentorio del 31.03.2023.

Nel ravvedimento speciale rientrano le violazioni "riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d'imposta precedenti" ed è precluso se è stato notificato l'atto impositivo o la comunicazione bonaria da controllo formale. Non sono ravvedibili le violazioni in tema di quadro RW, gli omessi versamenti di imposte dichiarate e le dichiarazioni omesse.

Adesione e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento (art. 1 co. 179-185)

Con riferimento ai tributi amministrati dall'Agazia delle entrate, per gli accertamenti con adesione relativi a PVC consegnati entro la data del 31 marzo 2023, nonché relativi ad avvisi di accertamento e ad avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della Legge di bilancio e a quelli notificati successivamente, entro il 31 marzo 2023, le sanzioni si applicano nella misura di un diciottesimo del minimo previsto dalla legge.

Gli avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della Legge di bilancio e quelli notificati dall'Agazia delle entrate successivamente, entro il 31 marzo 2023, sono definibili in acquiescenza entro il termine ivi previsto, con la medesima riduzione ad un diciottesimo delle sanzioni irrogate.

Le previsioni appena richiamate si applicano anche agli atti di recupero. È ammesso il versamento in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo.

Definizione agevolata delle controversie tributarie (art. 1 co. 186-205)

Viene riconosciuta la possibilità di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti alla data di entrata in vigore della Legge di bilancio 2023, in cui sono parte l'Agazia delle entrate e l'Agazia delle dogane, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia.

Se il ricorso pendente è iscritto in primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90% del valore.

Se vi è soccombenza dell’Agenzia fiscale, le controversie pendenti possono essere definite con il pagamento del 40% del valore della controversia in caso di soccombenza dell’Agenzia nella pronuncia di primo grado, e del 15% del valore in caso di soccombenza della medesima Agenzia nella pronuncia di secondo grado.

Conciliazione agevolata delle controversie tributarie (art. 1 co. 206-212)

In alternativa alla definizione agevolata delle controversie, entro il 30 giugno 2023 risulta possibile definire, con un accordo conciliativo fuori udienza, le controversie tributarie pendenti, aventi ad oggetto atti impositivi in cui è parte l’Agenzia delle entrate.

All’accordo conciliativo si applicano le sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge (in luogo di 40 o 50% del minimo, ordinariamente previsto secondo il grado di giudizio in cui interviene la conciliazione), gli interessi e gli eventuali accessori.

Rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti in Cassazione (art. 1 co. 213-218)

Sempre in alternativa alla definizione agevolata delle controversie tributarie è ammessa inoltre la rinuncia agevolata, entro il 30 giugno 2023, alle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate e che sono pendenti in Corte di Cassazione.

La rinuncia avviene mediante definizione transattiva con la controparte di tutte le pretese azionate in giudizio e anche in questo caso le sanzioni sono ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge.

Regolarizzazione degli omessi pagamenti delle rate nell’ambito degli istituti deflattivi (art. 1 co. 219 e 220)

Può essere regolarizzato l’omesso o carente versamento di alcune somme riferite a tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate e, in particolare:

- delle rate, successive alla prima, relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza agli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e liquidazione, nonché a seguito di reclamo o mediazione;
- degli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni giudiziali.

La regolarizzazione si perfeziona con l’integrale versamento di quanto dovuto entro il 31 marzo 2023, ovvero in un massimo di venti rate di pari importo, e consente al contribuente di corrispondere la sola imposta senza sanzioni e interessi.

Stralcio dei ruoli sino a 1.000 euro (art. 1 co. 222-230)

Viene previsto l’annullamento automatico dei debiti tributari fino a 1.000 euro (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.

Per i carichi fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione da enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l’annullamento automatico opera limitatamente alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora. A tali enti è tuttavia riconosciuta anche la possibilità di non applicare completamente le disposizioni relative all’annullamento automatico.

Per quanto riguarda le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o contributive, le disposizioni in esame si applicano limitatamente agli interessi; l’annullamento automatico non opera invece con riferimento alle sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute.

Gli enti creditori possono stabilire di non applicare le disposizioni in esame con provvedimento adottato entro il 31 gennaio 2023.

Rottamazione-quater (art. 1 co. 231-252)

È prevista la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022, stabilendo l'abbattimento delle somme dovute a titolo di sanzioni e interessi, nonché degli interessi di mora, delle sanzioni civili e delle somme aggiuntive. Con l'adesione alla definizione agevolata prevista dalle norme in esame è abbattuto l'aggio in favore dell'agente della riscossione.

Viene richiesto quindi il versamento delle sole somme dovute a titolo di capitale e maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

È possibile effettuare il pagamento in unica soluzione o anche a rate, con un tasso di interesse al 2 per cento. Con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute si estinguono le procedure esecutive già avviate.

MISURE IN MATERIA DI CRIPTO-ATTIVITÀ

Disciplina fiscale applicabile alle cripto-attività (art. 1 co. 126-147)

Viene inserita nell'articolo 67, comma 1, Tuir una nuova categoria di "redditi diversi" costituita dalle plusvalenze e dagli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d'imposta.

I componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività non concorrono alla formazione del reddito ai fini Ires e Irap. Anche per i soggetti Ires, in caso di permuta delle cripto-attività con altri beni (incluse altre cripto-attività) o di cessione in cambio di moneta avente corso legale, la differenza tra il corrispettivo incassato e il valore fiscale concorre alla formazione del reddito di periodo.

Per il calcolo delle plusvalenze e minusvalenze può essere considerato il valore di acquisto delle cripto-attività possedute alla data del 1° gennaio 2023 a condizione che tale valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura del 14%.

I contribuenti che non hanno indicato nella dichiarazione dei redditi (quadro RW) la detenzione delle cripto-attività e i redditi derivati dalle stesse, possono regolarizzare la propria posizione presentando un'apposita istanza di emersione e versando la sanzione per l'omessa indicazione nonché, nel caso in cui le cripto-attività non abbiano prodotto reddito, una sanzione ridotta dello 0,5% del valore delle attività non dichiarate per ciascun periodo d'imposta interessato. Se, invece, il soggetto in questione ha realizzato redditi nel periodo di riferimento, la regolarizzazione avviene con il pagamento:

- di una imposta sostitutiva pari al 3,5% del valore delle attività detenute al termine di ciascun anno, o al momento del realizzo;
- unitamente ad una maggiorazione dello 0,5% del medesimo valore, a titolo di sanzioni e interessi, che "copre" le violazioni sul monitoraggio fiscale.

Viene prevista l'applicazione dell'imposta di bollo ai rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività nella misura del due per mille annui del relativo valore. L'IVAFE è dovuta nel caso in cui le cripto-attività sono detenute presso un intermediario non residente, o se sono archiviate su dispositivi quali ad esempio chiavette, PC o smartphone.

MISURE IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA

Assegno unico e universale per i figli (art. 1 co. 357 e 358)

Dal 01.01.2023 vengono disposte modifiche alla disciplina dell'assegno unico e universale per i figli di cui al D. Lgs. 230/2021, finalizzate ad aumentare, al ricorrere delle previste condizioni, gli importi base dell'assegno previsto per i nuclei familiari con figli minori fino a tre anni, a rendere strutturali gli incrementi previsti per il 2022 in favore dei figli maggiorenni disabili e ad aumentare la maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari con quattro o più figli (art. 4 co. 10 del D. Lgs. 230/2021).

In particolare, viene incrementato del 50% l'importo per i figli di età inferiore a un anno e a fronte di almeno tre figli, fino a tre anni di età e con Isee fino a 40 mila euro. Aumenta invece da 100 a 150 euro la maggiorazione per le famiglie con almeno quattro figli.

Altre novità in materia di lavoro e previdenza

La legge di bilancio 2023 introduce ulteriori novità in materia di lavoro e di previdenza, fra le quali si evidenziano:

- Modifiche all'ambito di applicazione delle prestazioni occasionali ("libretto di famiglia");
- Riforma del reddito di cittadinanza;
- Esonero contributivo per assunzioni di percettori di reddito di cittadinanza;
- Esonero quota contributi IVS a carico del lavoratore;
- Modifiche alla pensione anticipata flessibile "Quota 103";
- Modifiche dell'anticipo pensionistico "Opzione donna";
- Rivalutazione delle pensioni;
- Incremento all'80% dell'indennità congedo parentale;
- Sgravi contributivi per assunzioni *under 36*;
- Incentivi per l'assunzione di donne svantaggiate;
- Incentivi al trattenimento in servizio dei lavoratori;
- Proroga lavoro agile (c.d. "smart working");
- Proroga dell'APE sociale;
- Semplificazioni in materia di ISEE;
- Proroga della CIGS per le imprese in crisi.

Per ulteriori approfondimenti in merito, si consiglia di rivolgersi al proprio consulente del lavoro.

MISURE IN MATERIA DI UTILIZZO DEI CONTANTI

Limite al trasferimento di denaro contante (art. 1 co. 384)

A partire dal 01.01.2023, il limite per il trasferimento di denaro contante tra soggetti diversi è di 4.999,99 euro (soglia di 5.000 euro).

Obbligo di accettare pagamenti tramite carte (art. 1 co. 386 e 387)

Tutti i soggetti che effettuano attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, restano obbligati ad accettare pagamenti tramite carte di pagamento (di debito, di credito e prepagate) a prescindere dall'importo della

transazione. Viene previsto un meccanismo teso a rendere i costi proporzionali alle transazioni elettroniche (tramite POS o Point Of Sale, ovvero lo strumento che consente l'utilizzo delle carte di pagamento), soprattutto se di importo inferiore a 30 euro.

DECRETO MILLEPROROGHE

Decreto-legge n. 198 del 29.12.2022

Di seguito si illustrano le principali novità per imprese e professionisti.

Dichiarazione IMU per il 2021 (art. 3 co. 1)

Il decreto differisce ulteriormente dal 31.12.2022 al 30.06.2023 il termine per la presentazione della dichiarazione IMU 2022, riferita agli immobili il cui possesso ha avuto inizio nel corso del 2021 e alle altre variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'IMU per il 2021.

Fattura elettronica prestazioni sanitarie (art. 3 co. 2)

Viene confermato anche per il 2023 il divieto di emissione di fattura elettronica mediante il Sistema di Interscambio per le prestazioni sanitarie rese verso persone fisiche.

Trasmissione telematica dei corrispettivi mediante il Sistema Tessera Sanitaria (art. 3 co. 3)

Il decreto posticipa al 01.01.2024 la decorrenza dell'obbligo di adempiere alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi esclusivamente mediante invio dei dati al Sistema Tessera sanitaria, da parte dei soggetti che ne sono tenuti.

Estensione della sospensione degli ammortamenti (art. 3 co. 8)

Viene prevista la possibilità, per i soggetti che redigono il bilancio in base alle disposizioni del Codice civile, di non effettuare fino al 100% dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali anche per gli esercizi in corso al 31.12.2023.

A fronte della sospensione, restano fermi l'obbligo di destinare a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata e gli specifici obblighi di informativa previsti in Nota integrativa.

La deducibilità della quota di ammortamento è ammessa sia ai fini IRES che ai fini IRAP.

Sterilizzazione delle perdite 2022 (art. 3 co. 9)

Per le perdite emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2022, non si applicano alcuni obblighi previsti dal Codice civile per le società di capitali a protezione del capitale sociale.

Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo è il quinto esercizio successivo, ossia entro l'assemblea che approverà il bilancio 2027.

Nel caso in cui la perdita riduca il capitale sociale al di sotto del minimo legale, l'assemblea deve essere convocata senza indugio dagli amministratori ed essa può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo (2027), fino al quale non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale.

Le perdite in questione devono comunque essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio.

Contributo per le colonnine di ricarica (art. 12 co. 3)

È stato esteso alle annualità 2023 e 2024 il contributo per l'acquisto di infrastrutture di potenza standard per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica da parte di utenti domestici.

Il contributo è riconosciuto in misura pari all'80% del prezzo di acquisto e posa in opera dell'infrastruttura di ricarica, nel limite massimo di:

- 1.500 euro per persona fisica richiedente;
- 8.000 euro in caso di posa in opera sulle parti comuni degli edifici condominiali.

DECRETO TRASPARENZA

Decreto-legge n. 5 del 14.01.2023

Bonus carburante (art. 1 co. 1)

Anche nel 2023 viene riconosciuta ai datori di lavoro privati la possibilità di erogare ai propri lavoratori dipendenti, in regime di detassazione, buoni benzina o titoli analoghi per l'acquisto di carburanti, di importo complessivo non superiore al limite di 200 euro per lavoratore. L'erogazione di buoni benzina per un ammontare superiore a detto limite comporta la tassazione integrale dei buoni ceduti ai lavoratori e non della sola eccedenza.

PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE

n. 15943 del 18.01.2023

Nuova lotteria degli scontrini

È stato pubblicato il nuovo provvedimento che ha definito le modalità di adattamento dei registratori telematici in funzione della nuova lotteria degli scontrini. I registratori telematici dovranno essere adeguati entro il 2 ottobre 2023.

La presente circolare è stata predisposta da CARAVATI PAGANI per la propria clientela.

L'elenco completo delle circolari è disponibile sul sito www.caravatipagani.it.

Il contenuto è da considerarsi informativo e non costituisce consulenza. Tutti i diritti riservati.